

STATUTO



DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO

ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in base agli articoli 36 e seguenti del Codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, è costituita con sede in MODENA, strada Forghieri, 225/1, un'Organizzazione di Volontariato che assume la seguente denominazione:

“CENTRO SOCCORSO ANIMALI CENTRO FAUNA SELVATICA “IL PETTIROSSO ODV”, operante senza fini di lucro.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'associazione può deliberare la costituzione di sezioni locali in altri territori con delibera del Consiglio direttivo.

ART. 2 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

L'Associazione svolge attività di promozione di una cultura biocentrica, poiché pone al centro la vita, dell'uomo e degli animali, nonché la promozione della convivenza civile, la tolleranza e la difesa delle libertà e dei diritti umani civili.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori: “a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [...]; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale [...]; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni [...]”.

ART. 3 – L'Associazione si avvale d'ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

ART. 4 – L'Associazione intende vivere in armonia con quanto sancito dalla Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Animale - UNESCO 1978- che proclama:

1. Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza;
2. Ogni animale ha diritto al rispetto: l'uomo in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. Ogni animale ha il diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo;
3. Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore né agonia;
4. Ogni animale che appartiene ad una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha diritto di riprodursi: ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto;
5. Ogni animale che appartiene ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e le condizioni di vita, di libertà che sono proprie della sua specie, ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposte dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto;
6. Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
7. Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e a riposo;
8. La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti degli animali, sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione, le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate;
9. Nel caso che l'animale sia allevato per alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato senza che per lui ne risulti ansietà e dolore;
10. Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; l'esibizione di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali, sono incompatibili con la dignità dell'animale;
11. Ogni atto che comporti l'uccisione dell'animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita;
12. Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvatici è genocidio, cioè un delitto contro la specie. L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano

al genocidio;

13. L'animale morto deve essere trattato con rispetto: le scene di violenza a cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine dimostrare un attentato ai diritti dell'animale;

14. Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; i diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo.

ART. 5 – L'Associazione con spirito solidaristico si propone di:

- a) Provvedere alla salvaguardia nonché alla protezione degli animali, alla tutela degli stessi e della natura in conformità con le leggi, vigilando sull'osservanza delle stesse e di regolamenti generali e locali relativi alla protezione di animale, ambiente e habitat.
- b) Stipulare convenzioni con le autorità locali e centrali al fine di raggiungere le soluzioni migliori ai problemi che concernano la salvaguardia di animali e ambiente, svolgendo inoltre un'intensa attività, anche di collaborazione e supporto alle Forze dell'Ordine qualora venga richiesta all'Associazione.
- c) Garantire, attraverso apposite strutture e mezzi in gestione o in proprietà, il ricovero e l'assistenza, il recupero, la custodia, la tutela, l'assistenza veterinaria e l'eventuale riabilitazione di animali di tutte le specie, nello specifico animali selvatici di fauna autoctona o alloctona, esotica, da cortile o da allevamento, che siano abbandonati, feriti, maltrattati, sequestrati, nel rispetto della loro natura. Auspicando la massima collaborazione da parte degli enti zoofili ed ambientalisti, presenti sul territorio, e delle Forze dell'Ordine. Tale garanzia è maggiormente assicurata per le specie di fauna di alto valore biologico, protetta o particolarmente protetta, ed in pericolo di estinzione.
- d) L'Associazione si impegnerà a verificare e a proporre migliorie alle leggi a regolamenti esistenti e a delineare nuove proposte che vadano a colmare i vuoti legislativi in materia di salvaguardia e protezione, svolgendo inoltre quando richiesto o all'occorrenza, attività di vigilanza per la tutela della fauna selvatica.
- e) L'Associazione inoltre sollecita lo svolgimento della vita associativa e favorisce lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra soci per meglio conseguire fini di solidarietà. Al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà l'Associazione potrà attivare, in collaborazione con altre associazioni o coordinamenti, iniziative e progetti comuni.
- f) L'Associazione si propone di divulgare e informare la popolazione sull'etologia e i comportamenti della fauna selvatica nonché il comportamento da tenere in presenza di essa, anche in riferimento a scopi scientifici, didattici o puramente informativi ed educativi.
- g) L'Associazione assiste e soccorre le persone che detengono animali (d'affezione o da reddito),



anche durante le calamità: terremoti, alluvioni, esondazioni, incendi, ecc. Con propri mezzi e personale.

ART. 6 – Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Gli aderenti che prestano la loro attività di volontariato debbono avere idonea copertura assicurativa ai sensi dell'art.18 D.lgs 117/2017.

ART. 7 – L'Associazione potrà organizzare attività commerciali e produttive marginali ai sensi del D.M. 25.5.95 per il raggiungimento dei fini istituzionali e per autofinanziamento. L'attività dovrà essere svolta senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

SOCI

ART. 8 – Il numero dei soci è illimitato. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione, siano mosse da spirito di solidarietà e si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 60 (trenta) giorni, alla scadenza del termine se non vi è un parere negativo vi è un tacito assenso

Tutti i soci e gli associati hanno il diritto:

- di partecipare attivamente alle iniziative indette;
- di voto, particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione;
- di accedere alle cariche associative;



È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci e associati hanno il diritto d'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 – I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera annuale ed eventuali quote annuali, nonché dei contributi democraticamente richiesti;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) A prestare la loro opera a favore dell'Associazione nei modi e nei luoghi e sedi operative da essa definiti, in modo personale, spontaneo e gratuito ed in modo costante e responsabile e a rendersi disponibili ogniqualvolta gli venga richiesto dall'Associazione al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto; a non rilasciare informazioni attinenti alle attività svolte all'interno dell'Associazione se non preventivamente concordate col presidente.

ART. 10 – Perdita della qualifica di socio:

La perdita della qualità di socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci, per:

- a) Espulsione: qualora il socio non rispetti i doveri di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'art. 9 e previa contestazione degli addebiti, sentito il socio interessato, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quali ad esempio il gettare discredito sull'Associazione con atti o notizie false e tendenziose riguardanti le attività.
- b) Recesso volontario: può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.
- c) Decadenza: automatica trascorso un mese dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- d) Incompatibilità: nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e dei contributi e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO o RENDICONTO

ART. 11 – La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa.



Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito:

- a) dalle quote e tessere sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, Dlgs 117/2017.

ART. 12 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e per contribuire al superamento di forme di disagio sociale.

ART. 13 – Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto, chi è in forte impedimento a presenziare all'assemblea può delegare ad uno dei presenti.



È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14 – L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di sei deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra gli associati che siano iscritti all'Associazione da almeno un anno.

I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri e la composizione del Consiglio diventi inferiore a tre, i consiglieri rimasti provvederanno a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente e può affidare eventuali altre cariche o ruoli.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'organizzazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono inoltre:

- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'Associazione;
- promuovere l'attività assistenziale, sociale, solidaristica dell'Associazione in conformità ai principi contemplati nel presente statuto;



- riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'Assemblea;
- deliberare la costituzione delle sezioni territoriali;
- stilare, eventualmente, un apposito regolamento che dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

PRESIDENTE

ART. 16 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, nonché, se non designate persone diverse, le seguenti deleghe:

- la responsabilità della conservazione dei dati in base alla L.675 del 31 dicembre 1996 (Legge sulla Privacy);
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge 626/94 e D. Leg.242/96;

Il Presidente potrà nominare avvocati, per le questioni di carattere legale riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere a tale scopo delegato.

L'Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ART. 17 – Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18 – È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SEZIONI TERRITORIALI

ART. 19- Il consiglio direttivo può deliberare la costituzione di sezioni territoriali nelle province o nei comuni dove ci sia un nucleo di volontari e associati interessati al perseguimento degli scopi associativi su quel territorio,

Le sezioni territoriali non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono organizzare attività sul territorio di competenza relazionandosi con il direttivo.

Il consiglio Direttivo nell'istituire le sezioni territoriali nomina un socio coordinatore per quel territorio.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 20 – In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

ART. 21 – Il presente statuto non è soggetto a imposta di registro ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017).

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del



regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti e in particolare del D.lgs. 117/2017 (CTS) e delle leggi regionali.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 23 – Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Il segretario

Luca De Lise

Il presidente

[Signature]

AGENZIA REGIONALE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MOSERATO
UFFICIO REGISTRAZIONE

Registrato il 4/08/2022

al n° 4452

Seve 3

Centrale
(*) Firmato da Carlo Ciccaglioni
CARLO CICCAGLIONI
Giulio Ciccaglioni





CENTRO FAUNA SELVATICA
"Il Pettiroso" - Modena

Organizzazione di volontariato (ODI)
Iscrizione al Registro Regionale n. 251
Sede legale: Strada Forghieri 225/1 - 41123 Modena
Sede Operativa: Via Nonantolana 1217 - 41122 Modena
Codice Fiscale - 9412002036
Cell. +39 3398183676 Mail: info@centrofaunaselvatica
Sito internet: <http://www.centrofaunaselvatica>
Facebook: <https://www.facebook.com/centrofaunaselvaticailpettirosso>
Per devolvere il 5x1000 indicare C.F. 94120020360
Per offerte e donazioni
Unicredit - IBAN - IT 90 U 02008 12932 0001015055
Conto corrente postale - n. 69535433 (specificare causale del versamento)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Alle ore 20.30 del 15 luglio 2022 si apre l'assemblea ordinaria e straordinaria per deliberare su:

- Modifica statuto inserendo nuovo articolo che ufficializza una mansione che da sempre l'associazione fa.
- Varie ed eventuali

Sono presenti i $\frac{3}{4}$ degli associati, gli assenti hanno investito di delega il Presidente Milani Pier Francesco. L'assemblea è stata indetta regolarmente nei modi e nei tempi, mediante esposizione di avvisi presso la sede e mediante invio di messaggio sulla chat ufficiale dell'associazione dove sono tutti presenti.

E' stata data lettura dei nuovi articoli da inserire nello statuto da approvare dal Presidente.

SEZIONI TERRITORIALI

ART. 19- Il consiglio direttivo può deliberare la costituzione di sezioni territoriali nelle province o nei comuni dove ci sia un nucleo di volontari e associati interessati al perseguimento degli scopi associativi su quel territorio,

Le sezioni territoriali non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono organizzare attività sul territorio di competenza relazionandosi con il direttivo.

Il consiglio Direttivo nell'istituire le sezioni territoriali nomina un socio coordinatore per quel territorio.

ART. 5 lettera g

L'associazione assiste e soccorre le persone che detengono o possiedono animali, anche durante le calamità:

terremoti, alluvioni, esondazioni, incendi, ecc. con propri mezzi e personale.

La modifica è stata messa ai voti non vi sono domande da parte dei presenti, ed approvata all'unanimità.

Alle ore 23,25 del 15 luglio 2022 si chiudono i lavori dell'assemblea straordinaria.

La segretaria

Lucia del Leone

Il Presidente (Milani Pier Francesco)

[Signature]



[Signature]
CARLO CLOMARELLI